REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione

Procedura aperta per l'affidamento di Forniture e Servizi

relativi all'intervento denominato

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL LOCALE ACCOGLIENZA- "MANIFATTURE. FABBRICA DELLE CREATIVITA'- CAGLIARI"

QUESITO N. 1

Punto 1: viene chiesto, considerato che "vorremmo collaborare con un architetto" .. "in che forma dovremmo partecipare considerando che indicate a pg 10 del Disciplinare di gara che i soggetti ammessi a partecipare sono solo le imprese (art. 34 D. Lgs 163/2006)".

Viene chiesto inoltre se devono "partecipare come impresa ed indicare il team di professionisti come collaboratori esterni"

Punto 2: viene chiesto, "premesso che ci si avvalga della collaborazione di un architetto (soddisfa il 100% dei requisiti dei servizi) e di un ingegnere co-progettista (non ha requisiti) se sia possibile far firmare congiuntamente la proposta progettuale (e quindi dichiarare che le parti svolte dai due professionisti sono 50% e 50% dei servizi)".

Punto 3: viene chiesto se i locali indicati nel documento "distribuzione delle funzioni" saranno ultimati entro fine anno.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Punto 1: L'art. 3 del Disciplinare di gara prevede che siano ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. L'alveo di applicazione di tale articolo comprende, visto il comma 19 dell'art. 3 del suddetto Decreto Lgs., anche la partecipazione di imprenditori individuali quali persone fisiche.

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'avvalimento nei limiti stabiliti dalla legge e dalla *lex specialis*, si ribadisce che le forme di partecipazione sono quelle previste dall'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Punto 2: Secondo quanto previsto all'art. 4.2 a pag. 20 del Disciplinare di gara si sottolinea che, le competenze professionali richieste a pena di esclusione sono quelle dell'architetto e dell'esperto in prodotti multimediali ma risulta nella piena facoltà del concorrente indicare in aggiunta qualunque altra ulteriore figura ritenuta necessaria per lo svolgimento del progetto e la sua realizzazione. Pertanto si ritiene che l'ingegnere co-progettista possa far parte del

team di lavoro in qualità di professionalità aggiuntiva e firmare in tal modo la proposta progettuale, fermo restando che in ogni caso, come previsto dall'art. 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, "*Il progetto esecutivo* dovrà essere elaborato e sottoscritto dai professionisti abilitati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara".
Relativamente alla possibilità di dichiarare che le parti svolte dai due professionisti siano 50%+50% dei servizi, si ritiene che tale possibilità non sia ammissibile stante quanto specificato nella formulazione del quesito, ossia la mancanza del possesso dei requisiti da parte dell'ingegnere co-progettista.
Si sottolinea che il Disciplinare di Gara prevede all'art. 4.2, pag. 21 che, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, *costituito o costituendo […..], con riferimento alle mandanti [……..] le stesse dovranno possedere i requisiti tecnico-organizzativi nella percentuale corrispondente alla percentuale dei servizi o forniture da esse svolta.*

Punto 3: Dal Cronoprogramma in possesso della Stazione appaltante risulta che tutti i lavori in corso si concluderanno entro dicembre 2014, salvo eventuali e motivate richieste di proroga.

QUESITO N. 2

Si chiede se, qualora il progetto preveda la realizzazione del bar in altra zona, a carico di chi sia la realizzazione degli impianti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

L'art. 4, p. 14, del Capitolato speciale d'appalto prevede che siano possibili piccole modifiche agli impianti e al posizionamento del servizio igienico del personale, tali da non stravolgere il progetto dei lavori in corso di esecuzione.

Pertanto, proposte progettuali che dovessero comportare importanti modifiche alla distribuzione della rete impiantistica prevista nel suddetto progetto non sono ammissibili.

F.to Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Maria Laura Corda